

ORDINANZA N 64 DEL 08/09/2026

Settore:SINDACO

Servizio:SINDACO

OGGETTO: MISURE URGENTI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA CHIUSURA DI PARCHI E CIMITERO NELLA GIORNATA DEL 9 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

Visto l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 del D.lgs n. n. 224/2018 (*rectius* n. 1/2018) "Codice della Protezione Civile";

Rilevato che l'avviso di criticità meteo emanato dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia con comunicato NR 2026.94 del 08.09.2026 ore 13.57 indica – CODICE ALLERTA ARANCIONE RISCHIO TEMPORALI (zona omogenea IM09);

Preso atto che le aree verdi del territorio, anche differenti da parchi in zona urbana quale Villa Vertua (il cui parco è già oggetto di interdizione al pubblico), sono caratterizzati dalla presenza di alberi di alto fusto;

Considerato che le condizioni metereologiche indicate possono essere pericolose per la cittadinanza a causa dell'eventuale caduta di rami, alberi, cartellonistica pubblicitaria, impalcature e/o altro generando possibili pericoli per la fruizione degli spazi aperti sia pubblici che privati;

INVITA

La cittadinanza a transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e le aree pubbliche e private ed a contattare i numeri di emergenza per segnalare possibili situazioni di pericolo;

ORDINA

per la giornata di martedì 9 Settembre 2026 a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 00:00 del giorno 10 Settembre 2026 fatta salva eventuale proroga ovvero ulteriore e diversa determinazione:

- la chiusura dei parchi e giardini pubblici recintati;
- il divieto di accesso a parchi e giardini ed aree verdi non recintate;
- divieto di utilizzo di piste ciclabili alberate;
- la chiusura del cimitero comunale ad eccezione delle tumulazioni programmate;

rimanda ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è

ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4° del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data odierna alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza tramite posta elettronica (PEC) all'indirizzo protocollo.prefmb@pec.interno.it

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo comunale online, ed attraverso i mezzi di comunicazione.

La presente ordinanza ha efficacia per la giornata di martedì 9 Settembre 2026 a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 00:00 del giorno 10 Settembre 2026 fatta salva eventuale proroga ovvero ulteriore e diversa determinazione e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Nova Milanese

AUTORIZZA

L'accesso ai parchi chiusi è dato esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai dipendenti operanti nel cimitero e ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

IL SINDACO

Fabrizio Pagani

(atto sottoscritto digitalmente)